

DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI MISURA 13 "INDENNITA' A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI"

Misura 13.01 - Indennità compensativa per le zone montane

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nella concessione di una indennità con la quale compensare gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno derivante dagli svantaggi naturali rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura; si intende inoltre assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole nelle zone montane in conformità con i requisiti obbligatori di cui al Capo I, Titolo VI del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'intervento si applica alla superficie agricola del territorio montano della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).

Costi ammissibili

E' prevista una indennità commisurata alla superficie agricola dei terreni situati nelle zone montane della Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli per i quali è prevista l'indennità.

Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non montana, per i terreni aziendali situati in zona montana.

Condizioni di ammissibilità

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per un anno a partire dal 15 maggio 2020 (data ultima di presentazione nei termini delle domande per l'anno 2020), nelle zone designate montane ai sensi dell'articolo 32, comma 1 lettera a) del Regolamento 1305/2013.

Al fine di contenere i costi amministrativi sia per l'amministrazione che per i beneficiari, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro.

Campo di applicazione

L'intervento si applica alle superfici agricole del territorio montano della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).

Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (il cui elenco è fornito da AGEA Coordinamento nelle circolari ACIU 2015.140 del 20/03/2015 e ACIU 2016.121 del 01/03/2016).

Importi dell'indennità

L'indennità compensativa per ettaro è calcolata in base al Sistema Agricolo delle aziende applicando i seguenti importi per scaglione di superficie, congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività:

- Sistema agricolo dei seminativi:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 400 euro/ettaro;
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 280 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

14/02/2020 (Dott. Monica Limoncini)

- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializzata intensiva:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 500 euro/ettaro; (*)
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 350 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva:
 - fino a 10 Ettari: indennità di 350 euro/ettaro;
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 245 euro/ettaro;
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero:
 - fino a 20 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro;
 - da 20,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro;
 - da 70,01 a 100 ettari: indennità di 122,5 euro/ettaro;
 - oltre 100 ettari: nessuna indennità.

Per determinare il sistema agricolo cui la singola azienda si riferisce si fa riferimento all'O.T.E. (Ordinamento Tecnico Economico), così come definito dall'art.2 del Reg. (CE) n°1242/2008, dell'azienda in questo modo:

- Sistema agricolo dei seminativi: aziende con O.T.E. generale 1 (OTE principale 15 e 16)
- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializza: aziende con O.T.E. principale 35
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva: (Aziende con O.T.E. principale 36,37 e 38)
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero: (Aziende con O.T.E. generale 4,5, 6,7 e 8)

Alle aziende con O.T.E. generale 2 (aziende specializzate in orto floricoltura in serra e/o all'aperto) non viene concessa alcuna indennità.

Il beneficiario della misura 13, ai sensi del DM n°162 del 12/1/2015, ha l'obbligo di indicare nel fascicolo tutte le superfici agricole aziendali e le consistenze zootecniche appartenenti all'azienda (art.16 del Reg. (UE) n°640/2014).

Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione.

Nel caso in cui la superficie dichiarata in domanda sia superiore alla superficie successivamente determinata, si applicano le sanzioni indicate all'art.19 del Reg. (UE) n°640/2014.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di condizionalità (ai sensi del DM 3536/2016), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello svolgimento di un'attività minima con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria. Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno e deve poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di proprietà).

Criteri di selezione

Per la misura 13.01 non sono previsti criteri di selezione.

Presentazione delle domande

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre ed un numero di protocollo AGEA e che tale data farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Franco Formigoni)

14/02/2020 (Dott. Monica Limoncini)

maggio 2020 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per la gestione delle domande sul SIAN si fa riferimento, dove presenti, alle Circolari specifiche emanate da AGEA in materia.

Subentro nella titolarità dell'azienda

Il cambio del beneficiario è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità del beneficiario originale;
- b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare richiesta entro 90 giorni dal subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

M13.02 - Indennità compensativa per le aree soggette a significativi vincoli naturali

Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nella concessione di una indennità con la quale compensare gli agricoltori delle aree caratterizzate da tale tipo di svantaggio per i costi aggiuntivi sostenuti e/o per il mancato guadagno rispetto alle aziende situate in zone più favorevoli di pianura garantendone la sostenibilità economica; si intende inoltre assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole di tali zone in conformità con i requisiti obbligatori di cui al Capo I, Titolo VI del regolamento (UE) n 1306/2013.

L'intervento si applica alla superficie agricola delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane della Liguria per le tipologie colturali ammesse al sostegno.

La zona in questione riguarda attualmente unicamente il comune di Piana Crixia (SV).

Costi ammissibili

E' prevista una indennità commisurata alla superficie agricola dei terreni situati nelle zone svantaggiate – diverse dalle zone di montagna - della Liguria; tale valore viene calcolato in base ai mancati guadagni e ai costi aggiuntivi correlati alla gravità del vincolo permanente rispetto alle attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali, per tutte le tipologie di azienda appartenenti ai diversi Sistemi Agricoli per i quali è prevista l'indennità.

Possono beneficiare del contributo anche le aziende agricole con sede in zone non svantaggiate, per i terreni aziendali situati in zona svantaggiata.

Gli agricoltori, singoli o associati, per avere diritto all'indennità devono svolgere direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta nell'anno di presentazione della domanda.

Condizioni di ammissibilità

Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola per un anno a partire dal 15 maggio 2020 (data ultima di presentazione delle domande per l'anno 2020), nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 1305/2013, caratterizzate dagli svantaggi di cui al capitolo 8.2.13.2, elencate in allegato (per il 2020 si fa riferimento al comune di Piana Crixia).

Al fine di contenere i costi amministrativi sia per l'amministrazione che per i beneficiari, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 300 Euro.

Campo di applicazione

L'intervento si applica alle superfici agricole delle zone svantaggiate – diverse dalle zone di montagna – della Liguria (zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 32.2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del territorio della Regione Liguria).

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

14/02/2020 (Dott. Monica Limoncini)

Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (il cui elenco è fornito da AGEA Coordinamento nelle circolari ACIU 2015.140 del 20/03/2015 e ACIU 2016.121 del 01/03/2016).

Importi dell'indennità

L'indennità compensativa erogata annualmente è calcolata in base alla superficie, applicando i seguenti importi per tipologia aziendale e per scaglione, calcolati in base ai dati della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) congruenti con i risultati dei calcoli effettuati sia per livello di importo che per degressività e ridotti al massimale previsto per la sottomisura 13.2 come riportato nell'allegato II del Reg. (UE) n°1305/2013:

- per tutti i Sistemi Agricoli diversi dal Sistema agricolo zootecnico – foraggero (con l'esclusione delle aziende con OTE generale 2):
 - fino a 10 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro.
 - da 10,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro.
 - oltre 70 ettari: nessuna indennità.
- Sistema agricolo zootecnico – foraggero:
 - fino a 20 Ettari: indennità di 250 euro/ettaro.
 - da 20,01 a 70 ettari: indennità di 175 euro/ettaro.
 - da 70,01 a 100 ettari: indennità di 122,5 euro/ettaro.
 - oltre 100 ettari: nessuna indennità.

Per determinare il sistema agricolo cui la singola azienda si riferisce si fa riferimento all'O.T.E. (Ordinamento Tecnico Economico), così come definito dall'art.2 del Reg. (CE) n°1242/2008, dell'azienda in questo modo:

- Sistema agricolo dei seminativi: aziende con O.T.E. generale 1 (O.T.E. principale 15 e 16)
- Sistema agricolo dell'arboricoltura specializza: aziende con O.T.E. principale 35
- Sistema agricolo dell'arboricoltura estensiva: (Aziende con O.T.E. principale 36,37 e 38)
- Sistema agricolo zootecnico - foraggero: (Aziende con O.T.E. generale 4,5, 6,7e 8)

Alle aziende con O.T.E. generale 2 (aziende specializzate in orto floricoltura in serra e/o all'aperto) non viene concessa alcuna indennità.

Il beneficiario della misura 13, ai sensi del DM n°162 del 12/1/2015, ha l'obbligo di indicare nel fascicolo tutte le superfici agricole aziendali e le consistenze zootecniche appartenenti all'azienda (art.16 del Reg. (UE) n°640/2014).

Sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione.

Nel caso in cui la superficie dichiarata in domanda sia superiore alla superficie successivamente determinata, si applicano le sanzioni indicate all'art.19 del Reg. (UE) n°640/2014.

Obblighi

Rispetto delle norme e degli obblighi di "baseline" che comprendo le norme di condizionalità (ai sensi del DM 3536/2016), i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, i pertinenti criteri e attività minime, stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013 e a norma dell'articolo 2 del DM 1420/2015 che consistono rispettivamente nel mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo o alla coltivazione e nello svolgimento di un'attività minima con cadenza annuale consistente in almeno una pratica culturale ordinaria. Il beneficiario deve disporre dei terreni oggetto di impegno per almeno tutta la durata dell'impegno e deve poter dimostrare tale disponibilità tramite prove documentali valide (es. contratto di affitto, titolo di proprietà).

Criteri di selezione

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

14/02/2020 (Dott. Monica Limoncini)

Per la misura 13.02 non sono previsti criteri di selezione.

Presentazione delle domande

L'azienda deve:

- avere un fascicolo aziendale completo e aggiornato su SIAN;
- compilare la domanda tramite il software reso disponibile su SIAN;
- una volta compilata, la domanda deve essere rilasciata e firmata digitalmente dal beneficiario tramite il sistema "One time password" (OTP) o altro sistema reso disponibile dal SIAN, in questo modo la domanda verrà presa in carico dal sistema con un codice a barre ed un numero di protocollo AGEA e che tale data farà fede per la verifica della consegna entro il termine del 15 maggio 2020 e per il calcolo delle sanzioni da applicarsi in caso di presentazione in ritardo, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Per la gestione delle domande sul SIAN si fa riferimento, dove presenti, alle Circolari specifiche emanate da AGEA in materia.

Ulteriori disposizioni comuni alle due sotto misure

Utilizzo della posta elettronica certificata.

La Regione Liguria, ai sensi della attuale normativa nazionale, è obbligata ad utilizzare il sistema di posta elettronica certificata (PEC) per tutte le comunicazioni ufficiali con l'azienda e che per tale fine verrà utilizzato l'indirizzo PEC indicato dal beneficiario nella domanda o nel proprio fascicolo aziendale.

COMUNICAZIONE DI CESSIONE TOTALE O PARZIALE DI AZIENDA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014 E SUBENTRO NELL'IMPEGNO

In caso di cessione totale o parziale di azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale o parziale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate.

Per comunicare la cessione totale o parziale dell'azienda e il subentro nell'impegno il cedente e il cessionario devono compilare e sottoscrivere una apposita modulistica messa a disposizione della Regione sul sito internet www.agriligurianet.it.

Le superfici oggetto di subentro mantengono l'OTE dell'azienda da cui provengono.

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale, "www.agriligurianet.it".

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2014-2020 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

La Regione si riserva, con apposito provvedimento o circolare, di emanare eventuali ulteriori specificazioni applicative di dettaglio.

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Franco Formigoni)

Data - IL SEGRETARIO

14/02/2020 (Dott. Monica Limoncini)